

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

IVAN LIBERO NOCERA

*Dies a quo della prescrizione dell'azione, esercitata dall'erede,
di annullamento di un atto compiuto con l'assistenza
di un tutore provvisorio poi revocato*

- CASS. CIV, II sez., 24.6.2009, n. 14781
Cassa App. Trieste, 12.12.2003

CONTRATTO IN GENERE - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO PER INCAPACITÀ LEGALE - GIUDIZIO DI INTERDIZIONE - ATTI COMPIUTI DA SOGGETTO CUI È STATO NOMINATO UN TUTORE PROVVISORIO - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA (cod. civ., artt. 414, 424, 427, 1442)

L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442, comma 2°, cod. civ., dalla data di cessazione dell'incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile.

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1994, R.M. R., quale tutore del conte R.M., conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, C.D. chiedendo, ai sensi dell'art. 427 c.c., comma 1, l'annullamento del contratto di compravendita di un capannone di circa 400 mq con annesso terreno, stipulato dalla C. con il R. in data 7 dicembre 1989. L'attrice deduceva che all'epoca del contratto il R. era incapace di intendere e di volere perché sottoposto a tutela provvisoria disposta, ex art. 419 c.c., comma 3, con provvedimento in data 7 ottobre 1989.

La convenuta si costituiva opponendosi alla domanda, in quanto, nella specie, doveva trovare applicazione l'art. 428 c.c.; eccepiva comunque la prescrizione della domanda essendo decorso il termine di cinque anni; chiamava, altresì, in causa, in via subordinata, B.L., in quanto eventuale responsabile, per la violazione dei doveri del mediatore, dei danni eventualmente subiti in caso di soccombenza. Il B. si costituiva, contestando la proponibilità e la fondatezza della domanda.

A seguito del decesso di R.M., R.M.R. si costituiva volontariamente quale erede al fine della prosecuzione della lite.

Con sentenza depositata il 9 luglio 2001, il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda.

Proponeva appello R.M.R.; si costituivano la C. e il B.

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 12 novembre 2003, rigettava il gravame.

Richiamato il contenuto degli artt. 427, 428 e 1442 c.c., la Corte rilevava che in fatto si era verificata la seguente sequenza di eventi: il 27 ottobre 1989 veniva nominato al R. un tutore provvisorio; il 7 dicembre 1989 avveniva la vendita del capannone, della quale l'attrice aveva chiesto l'annullamento; il 18 giugno 1990 veniva revocata la nomina del tutore provvisorio e contestualmente veniva nominato un curatore provvisorio; il 23 luglio 1992 veniva nuovamente nominato un tutore provvisorio; il 2 agosto 1993 veniva dichiarata la interdizione del R.; il 19 dicembre 1994 veniva notificata la citazione introduttiva del giudizio di annullamento; il 9 gennaio 1995 moriva l'interdetto.

La domanda di annullamento, osservava quindi la Corte, era stata proposta ai sensi dell'art. 427 c.c., commi 1 e 2, sul presupposto che l'atto era stato compiuto dopo la nomina del tutore provvisorio alla quale aveva fatto seguito una sentenza di interdizione. Nel caso di specie, tuttavia, poiché alla originaria nomina del tutore provvisorio aveva fatto seguito la revoca di tale nomina, la nomina di un curatore provvisorio e poi di nuovo la nomina di tutore provvisorio, non poteva trovare applicazione la disposizione invocata dall'appellante, fondandosi essa sulla presunzione che chi è sottoposto

a processo di interdizione e venga ritenuto in condizioni tali da dover essere rappresentato, in via cautelare, da un tutore provvisorio, e venga poi in effetti dichiarato interdetto, si trovi in eguali condizioni di incapacità di fatto sin dalla nomina del tutore provvisorio, con conseguente annullabilità degli atti da esso compiuti dopo detta nomina. Una simile presunzione, peraltro, poteva ritenersi operante, ad avviso della Corte d'appello, nel solo caso in cui alla nomina del tutore provvisorio avesse fatto seguito la sentenza di interdizione senza interruzioni o sospensioni del provvedimento iniziale. Nel caso di specie, pertanto, la parificazione degli atti compiuti nel corso del procedimento di interdizione dal soggetto poi dichiarato interdetto avrebbe potuto configurarsi solo con riferimento a quelli eventualmente compiuti dopo la nomina del tutore provvisorio disposta il 23 luglio 1992, alla quale, senza soluzioni di continuità, aveva fatto seguito la sentenza di interdizione, ma non anche con riferimento alla prima nomina di tutore provvisorio.

Esclusa dunque l'applicabilità, con riferimento ad un atto compiuto dopo la nomina del tutore provvisorio nel 1989, dell'art. 427 c.c., la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di annullamento doveva essere fatta in base all'art. 427 c.c., comma 3, e all'art. 428 c.c., cui il primo rinvia, e cioè assumendo quale *dies a quo* la data di conclusione del contratto oggetto della domanda di annullamento, e non anche in base all'art. 1442 c.c., comma 2, come preteso dall'appellante.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre R.M.R. sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso C. D.; non ha svolto attività difensiva l'intimato B. L. La ricorrente ha depositato memoria *ex art.* 378 c.p.c.

I motivi. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente sul rilievo che il ricorso, notificato il 6 settembre 1994, sarebbe tardivo rispetto alla data di deposito della sentenza avvenuto in minuta, come attestato dal cancelliere, in data 11 giugno 1993.

L'eccezione è infondata. Se è vero che la sentenza impugnata reca in calce l'affermazione "Così deciso in Trieste, il 6.6.2003 e sentenza

depositata in minuta in cancelleria l'11.6.2003" seguita dalla sottoscrizione del Presidente del collegio, del consigliere estensore e del cancelliere, è altresì vero che nella stessa sentenza si legge che la stessa è stata "depositata in Cancelleria oggi 12 nov. 2003"; e tale attestazione reca la sottoscrizione del cancelliere.

Orbene, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi del fatto che l'unica data alla quale fare riferimento per verificare la tempestività o meno della impugnazione proposta avverso tale sentenza sia quella attestante l'avvenuto deposito – e cioè l'avvenuta pubblicazione – a norma dell'art. 133 c.p.c. In tal senso, v., di recente, Cass. n. 12681 del 2008, secondo cui "per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l'altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest'ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine".

L'eccezione deve quindi essere respinta perché, non essendo stata notificata la sentenza impugnata, il termine annuale *ex art.* 327 c.p.c., decorreva dal 12 novembre 2003, data rispetto alla quale il ricorso risulta tempestivamente proposto.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 419 c.p.c., comma 3 e art. 427 c.p.c., commi 1 e 2, nonché vizio di motivazione.

Posto che la nomina del tutore provvisorio, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 419 c.c., comma 3, priva l'interdicendo della capacità di agire e la attribuisce al tutore provvisorio, la compravendita posta in essere direttamente dall'interdicendo dopo detta nomina deve considerarsi atto compiuto in stato di incapacità legale di agire e non già di incapacità naturale, perché gli effetti della nomina del tutore provvisorio sono sì interinali, ma producono, qualitativamente, gli stessi effetti del provvedimento definitivo: la nomina genera infatti una incapacità legale.

Ne consegue che, con riferimento a tali atti, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, secondo quanto di-

sposto dall'art. 1442 c.c., comma 2, decorre dalla cessazione dello stato di incapacità legale.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 418 c.c., commi 1 e 2, nonché vizio di motivazione.

La Corte d'appello, sostiene la ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che l'alternarsi nel corso del procedimento per l'interdizione del R. di un tutore e di un curatore provvisori abbia determinato la inapplicabilità della tutela prevista per le ipotesi di incapacità legale.

Premesso che l'art. 418 c.c., comma 1, dispone che "promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente", la ricorrente osserva che il passaggio dall'ipotesi più grave a quella meno grave (e quindi ricompresa nella prima) non comporta la necessità della instaurazione di un nuovo e diverso giudizio; il giudizio rimane infatti lo stesso, sicché le nomine del tutore e del curatore disposte provvisoriamente comportano che in tali periodi l'interdicendo doveva essere considerato legalmente incapace, con conseguente annullabilità degli atti dallo stesso compiuti ai sensi dell'art. 427 c.c. In sostanza, conclude la ricorrente, i primi due commi dell'art. 427 c.c., e le rispettive fasi di chiusura devono essere letti e interpretati con un certo grado di intercambiabilità, nel senso che, se si tratta di atto non consentito né a colui cui è stato nominato un tutore provvisorio né a colui cui è stato nominato un curatore provvisorio (e, nella specie, la vendita di un immobile, in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione, non avrebbe potuto essere disposta senza l'assistenza del curatore), dovrebbe ritenersi indifferente che segua l'omologa sentenza di interdizione o di inabilitazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 427 c.c., comma 3, nonché vizio di motivazione.

La Corte d'appello, sostiene la ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che la fattispecie in esame sia analoga a quella dell'atto compiuto dall'interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio, con conseguente applicazione dell'art. 427 c.c., comma 3. In tal modo, infatti, si finirebbe per equiparare situazioni che la norma distingue nettamente, perché nel caso di atti

compiuti dopo la nomina del tutore o del curatore provvisori, si tratta di atti compiuti da persona legalmente incapace, laddove nel diverso caso di atti compiuti prima di detta nomina, si è in presenza di atti compiuti da un soggetto legalmente capace, salva la prova di una incapacità naturale. La Corte d'appello avrebbe altresì errato nel ritenere necessaria l'esistenza di un collegamento tale da non tollerare sospensioni o interruzioni, tra la nomina del tutore o del curatore provvisori e la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione, in quanto la norma richiede soltanto che vi sia stata la nomina del tutore o del curatore e che sia seguita una sentenza di interdizione o di inabilitazione. Dopo la nomina del tutore o del curatore e dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione, quindi, lo stato di incapacità deve ritenersi accertato, con conseguente applicazione di tutte le misure di protezione a favore dell'incapace.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1935 e 1442 c.c., nonché il vizio di omessa motivazione.

La prescrizione dell'azione di cui all'art. 427 c.c., sostiene la ricorrente, è regolata dall'art. 1442 c.c., che stabilisce che quando l'azione di annullamento dipende da incapacità legale il termine di prescrizione non decorre finché dura l'incapacità. La Corte d'appello ha invece ritenuto che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 423 c.c., ma tale conclusione sarebbe errata perché essendosi sin dall'inizio avviata la procedura di interdizione, doveva escludersi che fosse ravvisabile quella interruzione che, secondo la Corte d'appello, avrebbe consentito il decorso del termine di prescrizione. Al contrario, posto che unico presupposto per il decorso della prescrizione è il mancato esercizio del diritto, tale presupposto non si era verificato nel caso di specie, stante la presenza di impedimenti legali.

Il ricorso, i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato e va quindi accolto.

La questione di fondo posta dal ricorso in esame è quella di individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di annullamento relativa ad un atto compiuto da soggetto al quale è stato nominato un tutore provvi-

sorio e nei confronti del quale il procedimento di interdizione si è concluso con una sentenza di interdizione dopo che, nel corso del medesimo procedimento, è stata disposta la revoca della nomina del tutore provvisorio con contestuale nomina di un curatore provvisorio, e successivamente è stato nuovamente nominato un curatore provvisorio.

La risposta al quesito richiede una preventiva illustrazione del quadro normativo di riferimento.

L'art. 427 c.c., dispone al comma 1 (ora secondo, a seguito delle modificazioni di cui alla L. n. 6 del 2004) che "gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione"; al secondo (ora terzo) comma prevede altresì che "possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione". Ai sensi del comma 3 (ora comma 4), poi, "per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente", il quale detta norme in tema di atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere, stabilendo che "gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore". Il medesimo art. 423 c.p.c., comma 2, precisa che "l'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente" e al terzo comma dispone che "l'azione si prescrive nel termine di cinque an-

ni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto".

L'art. 1442 c.c., al comma 2, stabilisce, quanto agli atti compiuti in stato di incapacità legale, che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione. Negli altri casi, e quindi anche nel caso di incapacità naturale, il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

Con riferimento poi al procedimento di interdizione o inabilitazione, si deve rilevare che l'art. 418 c.p.c., prevede che, "promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente" (comma 1) e che "se nel corso del giudizio di inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria".

L'art. 419 c.p.c., comma 3, infine, stabilisce che "dopo l'esame (dell'interdicendo o dell'inabilitando) qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando".

Dalle disposizioni ora richiamate emerge chiaramente, ad avviso del Collegio, una sostanziale differenza tra gli atti compiuti dall'interdicendo prima della nomina del tutore provvisorio e quelli compiuti dal soggetto dopo la nomina del tutore provvisorio. Nel mentre i primi sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 428 c.c., e sono quindi annullabili solo se risulti accertata l'incapacità di intendere o di volere (e ricorrono le ulteriori condizioni previste dal citato articolo), i secondi sono invece attratti alla disciplina della incapacità legale, nel senso che l'interdicendo al quale sia stato nominato il tutore provvisorio si trova, per effetto di tale nomina, in uno stato di incapacità legale, con la conseguenza che gli atti dal medesimo compiuti sono suscettibili di annullamento a prescindere dalla prova della incapacità naturale. Si tratta, all'evidenza, di una incapacità legale provvisoria e destinata a diventare inefficace con effetto retroattivo nel caso in cui la domanda di interdizione venga rigettata, ovvero a saldarsi, senza soluzione di continuità, nel

caso in cui il procedimento si concluda con la dichiarazione di interdizione (art. 427 c.c., comma 1 – ora comma 2).

Ai fini della soluzione della questione come prima individuata – e cioè al fine di valutare se eventuali modificazioni intervenute nel corso del procedimento di interdizione con riferimento alla nomina del tutore provvisorio –, ciò che rileva, tuttavia, è esclusivamente l'esito finale del procedimento nel corso del quale è avvenuta la nomina del tutore provvisorio, e non anche le singole fasi nel quale tale procedimento si sia articolato. Dal richiamato art. 418 c.c., emerge, infatti, che il legislatore ha disciplinato il procedimento di interdizione o inabilitazione in modo unitario, nel senso che, nell'ambito del medesimo procedimento, è possibile non solo dichiarare l'inabilitazione nel caso in cui la domanda iniziale sia stata quella di interdizione, ma anche, ovviamente ove ne sussistano le condizioni, dichiarare l'interdizione ove sia stata inizialmente richiesta l'inabilitazione.

In sostanza, perché un atto compiuto successivamente alla nomina del tutore provvisorio possa essere sottratto al regime dell'annullabilità in quanto compiuto da soggetto in stato di incapacità legale, è necessario che il procedimento di interdizione nel quale detta nomina è avvenuta si concluda con il rigetto della domanda di interdizione proposta. L'evenienza, quale quella verificatasi nel caso di specie, in cui nel corso del medesimo procedimento si sia avuta la nomina di un tutore provvisorio, la successiva revoca di tale nomina con contestuale nomina di un curatore provvisorio, e quindi una nuova nomina di un tutore provvisorio, nell'ambito di un procedimento conclusosi con la dichiarazione di interdizione, non vale a impedire il dispiegarsi di quell'effetto di saldatura tra la nomina iniziale del tutore provvisorio e la dichiarazione di interdizione, con la conseguente stabilizzazione o definitività della incapacità legale dell'interdetto – ai fini della annullabilità dell'atto – sin dalla data della nomina del tutore provvisorio. Ciò che rileva, invero, è che l'atto compiuto dopo la nomina del tutore provvisorio è atto di un incapace legale. Né può ritenersi che, nel caso di specie, l'incapacità legale sia cessata al momento della sostituzione del tutore provvisorio con un curatore provvisorio, risultando tale circostanza irrile-

vante, atteso che l'atto è stato compiuto dopo la prima nomina del tutore provvisorio, che alla revoca del tutore provvisorio non ha fatto seguito un accertamento della piena capacità legale dell'interdicendo, al quale è stato nominato un curatore provvisorio, e che il procedimento si è comunque concluso con la dichiarazione di interdizione legale.

Ne consegue che il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di annullamento compiuto dopo la nomina del tutore provvisorio nell'ambito di procedimento conclusosi con la dichiarazione di interdizione e non già con il rigetto della domanda stessa, decorre, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata, dalla data della cessazione dello stato di incapacità legale e non anche dal compimento dell'atto del quale si chiede l'annullamento.

La sentenza impugnata, che ha invece ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 428 c.c., va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, che procederà a nuovo esame del gravame facendo applicazione del seguente principio di diritto: "L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio è annullabile perché compiuto da soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento quali, come nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442 c.c., comma 2, dalla data di cessazione della incapacità legale e non anche dalla data del compimento dell'atto annullabile".

Al giudice del rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)

[TRIOLA Presidente – PETITTI Estensore – GOLIA P.M. (concl. conf.) – R.M.R. (avv. Stella Richter) – C.D. (avv. ti Mocchi e Leone)]

Nota di commento: «Dies a quo della prescrizione dell'azione, esercitata dall'erede, di annullamento di un atto compiuto con l'assistenza di un tutore provvisorio poi revocato»

I. Il caso

Un soggetto assistito da un tutore provvisorio stipula un contratto di compravendita del quale l'erede, successivamente alla morte dell'incapace dichiarato interdetto, chiede l'annullamento ai sensi dell'art. 427 cod. civ. Tuttavia nell'arco temporale intercorrente tra la nomina del tutore provvisorio e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di annullamento viene disposta la revoca della nomina del tutore provvisorio, nominato nel contempo un curatore provvisorio e poi nuovamente un tutore provvisorio fino alla dichiarazione di interdizione.

Poiché l'atto era stato compiuto dopo il provvedimento iniziale di nomina del primo tutore provvisorio poi revocato, la controparte ritiene debba applicarsi invece la regolamentazione prevista per i soggetti incapaci naturali ed eccepisce comunque la prescrizione dell'istanza di annullamento, considerando quale *dies a quo* la data di conclusione del contratto e non la cessazione dello stato di incapacità legale come previsto dall'art. 1442, comma 2°, cod. civ.

La sentenza di primo grado – che aveva accolto l'eccezione di prescrizione – viene confermata dalla Corte d'Appello, secondo la quale, chi è sottoposto a processo di interdizione è in condizioni di incapacità di fatto sin dalla nomina del tutore provvisorio nel solo caso, diverso da quello in specie, in cui «*alla nomina del tutore provvisorio fa seguito la sentenza di interdizione senza interruzioni o sospensioni del provvedimento iniziale*».

Il successivo ricorso promosso dall'erede dell'incapace è accolto dalla Supr. Corte la quale – con la pronuncia in commento – cassa la sentenza del giudice del gravame, statuendo che l'atto di compravendita compiuto da un soggetto incapace assistito da un tutore provvisorio è annullabile allorché il procedimento si concluda con la dichiarazione di interdizione in quanto risultano inessenziali le vicende che si verificano nel corso del procedimento. Conseguentemente ciò che rileva *al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di annullamento è esclusivamente l'esito finale del procedimento di interdizione che stabilizza l'incapacità legale del soggetto*.

Tale pronuncia presenta interessanti elementi di studio e offre l'occasione di puntualizzare, nel quadro dell'esigenza di protezione della persona priva di autonomia, il regime degli atti compiuti dal sog-

getto assistito da un tutore provvisorio, rimarcando l'omogeneità dei procedimenti di incapacità ed affrontando la disciplina prescizionale delle corrispondenti azioni di annullamento in modo da evidenziare le peculiarità relative ai diversi soggetti legittimati ad agire.

II. Le questioni

1. EFFETTI INTERINALI DELLA NOMINA DI UN TUTORE O CURATORE PROVVISORI. La materia delle misure di protezione delle persone presenta uno stretto legame tra profili processuali e sostanziali dei provvedimenti. A conferma di tale connubio è lampante come il codice collochi nella stessa sede topografica le disposizioni che stabiliscono i presupposti sostanziali dell'interdizione e dell'inabilitazione, e altresì una serie di norme dirette a delineare alcuni tratti distintivi del relativo procedimento giudiziale.

Al fine di dipanare la questione oggetto della controversia in esame non si può dunque prescindere dal richiamo della disciplina relativa al procedimento e agli effetti della nomina del tutore e curatore provvisori. Essa costituisce infatti una misura destinata a *proteggere interinalmente* il presunto incapace in attesa di una sentenza che regolamenti la situazione in maniera definitiva. Come prescrive l'art. 717 cod. proc. civ. in connessione con l'art. 419, comma 3°, cod. civ., in qualsiasi stadio della causa, a seguito di una prudente valutazione del singolo caso attraverso l'esame dell'interdicendo, il giudice istruttore, può nominare un tutore provvisorio con decreto non motivato, contro il quale, data la sua revocabilità, non è ammesso né reclamo né ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., al contrario di quanto accadeva sotto il vigore del precedente codice. Emerge dunque una funzione anticipatoria dei provvedimenti di competenza del giudice tutelare, consentendo in via cautelare un'adeguata protezione all'interdicendo o inabilitando, in modo da evitare che il trascorrere del tempo necessario alla messa a punto delle misure definitive risulti dannoso agli interessi del soggetto presunto incapace. Si conferma dunque la tutela della persona come prima finalità delle azioni previste dal Titolo XII del cod. civ., rimodulato infatti con il *nomen iuris* «misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia», esulando invece dall'obiettivo dell'intervento giudiziario la cura e la conservazione del patrimonio in sé considerato, che deve bensì essere di servizio alle esigenze della persona, centro effettivo dell'attenzione del legislatore. La nomina del rappresentante provvisorio è rimessa alla discrezionalità del giudice istruttore, il quale, ai sensi dell'art. 717, comma 2°, cod. proc. civ., ha anche il potere discrezionale di revocare o sostituire d'ufficio il tu-

tore provvisorio con decreto, anch'esso non reclamabile né impugnabile, fino alla pronuncia della sentenza.

L'attivazione di uno scudo di protezione per mezzo della nomina di un tutore o curatore provvisori produce effetti interinali tra loro analoghi. Tale parallelismo risulta palmare dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 427 cod. civ. laddove nell'ultima parte del comma 1° dispone l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio nel caso in cui successivamente alla nomina sia pronunciata sentenza di interdizione; parimenti il comma 2° della stessa norma ritiene annullabili gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la nomina del curatore provvisorio se a questa sia seguita l'inabilitazione.

A differenza del codice del 1865, il quale comunque contemplava all'art. 414 l'eventuale nomina di un «amministratore provvisorio» dell'interdicendo, senza precisare gli uffici di tale figura, le suddette disposizioni del codice imperante palesano che dalla nomina del rappresentante provvisorio il soggetto assume cautelatamente la condizione giuridica di interdetto o inabilitato: sono instaurati a sua tutela gli organi di protezione, le cui attività sono direttamente efficaci nella sfera giuridica dell'assistito. Pertanto l'interdicendo e l'inabilitando subiscono in modo anticipato rispettivamente l'esclusione e la restrizione della capacità di agire corrispondenti alla pronuncia definitiva; ugualmente al tutore e al curatore provvisori competono quindi i medesimi poteri e doveri spettanti ai rappresentanti definitivi dell'incapace. Allo stesso modo risultano annullabili gli atti compiuti personalmente dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio in corso di causa, e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato dopo la nomina del curatore provvisorio, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva capacità al momento del compimento dell'atto ovvero dalla buona fede di chi ha contrattato con il soggetto assistito in via cautelare.

Tuttavia la corrispondenza tra provvedimenti provvisori e definitivi si ferma davanti agli atti posti in essere dal soggetto *medio tempore*, prima cioè della pronuncia di incapacità legale che risultano sì annullabili come detto sopra, ma subordinatamente alla successiva pubblicazione di una decisione di interdizione o di inabilitazione in quello stesso procedimento.

Gli atti compiuti dal soggetto assistito da un tutore o curatore provvisori si collocano infatti in una sorta di «limbo» in quanto non risultano direttamente impugnabili come invece quelli eseguiti dalla persona già interdetta o inabilitata, né validi alla

stregua degli atti posti in essere da un soggetto legalmente capace. Pende su di essi la «spada di Damocle» della sentenza costitutiva, la quale se emanata produrrà l'annullabilità di tali atti, qualora invece l'istanza di interdizione o inabilitazione sia rigettata gli stessi risulteranno validi con effetto retroattivo.

L'*effetto anticipatorio* della disciplina dell'interdizione o inabilitazione prodotto dalla nomina di un tutore o curatore provvisori comporta che tale provvedimento rappresenti dunque uno spartiacque, giacché, come esplicitato dalla pronuncia in commento, prima di esso si applica la regola prevista per l'incapacità derivante da uno stato di fatto di cui all'art. 428 cod. civ., più gravosa per chi vuole far valere l'annullamento; dopo la nomina del rappresentante provvisorio gli atti sottostanno invece al regime, più favorevole al soggetto debole, che prescrive semplicemente di dar conto della causa di incapacità legale per ottenere l'invalidità degli atti, travolgendo anche i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (i quali sono invece preservati *ex art. 1445 cod. civ. in caso di incapacità naturale, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento*).

Tra l'azione di annullamento degli atti compiuti da soggetto incapace di intendere o di volere e quella di cui all'art. 427 cod. civ. è possibile quindi individuare un *rapporto di sussidiarietà*, come esplicitamente afferma il comma 4° di quest'ultima norma. Infatti l'inabilitato o interdetto può esercitare il rimedio previsto dall'art. 428 cod. civ. per gli atti posti in essere prima della sentenza di incapacità, ovvero della nomina del curatore o tutore provvisori, ovvero ancora nel periodo successivo a tale nomina solo qualora il procedimento si concluda con il rigetto della domanda di incapacità proposta, impedendo quella saldatura, ricordata nella pronuncia *de qua*, tra la nomina iniziale del rappresentante provvisorio e la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, con la quale si stabilizza lo *status* legale.

2. OMOGENEITÀ DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI: UN UNICO PROCESSO SULLA CAPACITÀ. L'elevata mutevolezza delle misure interinali di protezione che caratterizza il caso in specie, laddove all'originaria nomina del tutore provvisorio era seguita la revoca di tale nomina, la nomina di un curatore provvisorio e nuovamente la nomina di tutore provvisorio, offre alla Supr. Corte lo spunto per sottolineare il meccanismo di raccordo reciproco e di interazioni processuali tra le misure protettive dell'interdizione e dell'inabilitazione previsto dagli artt. 418, commi 1° e 2°, e 432 cod. civ. Il legislatore infatti, ispirandosi ad un criterio di economia processuale, riconosce il potere dell'autorità giudiziaria, promosso il giudizio di interdizione,

di dichiarare, anche d'ufficio, l'inabilitazione per causa di infermità di mente; specularmente nel corso del giudizio d'inabilitazione su istanza *ad hoc* del pubblico ministero o dello stesso ricorrente ovvero degli altri soggetti legittimati, il Tribunale può pronunziare l'interdizione.

Approfondendo l'analisi in merito al primo dispositivo di collegamento, secondo certa dottrina (SATTA, 331; GRASSO, 161, entrambi *infra*, sez. IV) la previsione che permette il passaggio dall'interdizione all'inabilitazione deroga sia al canone della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., sia al principio della domanda di parte cui sono condizionate anche le pronunce di interdizione e di inabilitazione. La norma di cui all'art. 418, comma 1°, cod. civ., rappresenta in effetti un esempio di precetto che conferisce al giudice il potere di regolare nei modi prescritti dallo stesso diritto oggettivo una determinata fattispecie concreta senza necessità di un'iniziativa di parte, stante il carattere volontario del procedimento (TOMMASEO, 687, *infra*, sez. IV). A ciò è possibile rispondere reputando invece non violato il suddetto principio sull'assunto che la domanda relativa all'inabilitazione per infermità di mente debba ritenersi implicita nella istanza di interdizione maggiormente ablativa (PESCARA, 830; SORACE, 977, entrambi *infra*, sez. IV).

Appare tuttavia valida la pronuncia d'ufficio dell'inabilitazione durante il processo di interdizione ove, oltre all'argomento di economia processuale, si individui l'esistenza di una omogeneità di oggetto tra l'accertamento richiesto ai fini dell'interdizione e quello relativo al provvedimento di inabilitazione. Sebbene quest'ultima possa essere dichiarata d'ufficio in ipotesi di sussistenza delle relative condizioni di legge, per il giudice investito della domanda di interdizione è obbligatorio, e non meramente discrezionale al fine di dichiarare l'inabilitazione, compiere l'esame del soggetto presunto incapace.

Il raccordo tra i due istituti, opposto al precedente, che regola l'ipotesi in cui nel corso del procedimento di inabilitazione emergano le condizioni richieste per l'interdizione si colloca in un solco diverso rispetto alla direttiva osservata nel comma 1°, giacché prevede che il pubblico ministero (cui si aggiunge secondo certa dottrina il soggetto legittimato a proporre la domanda ai sensi dell'art. 417, comma 1°, cod. civ.) presenti al giudice un'istanza d'interdizione da pronunciarsi nello stesso procedimento. Ravvisandosi nella specie una nuova domanda si rivela impreteribile uno specifico accertamento da parte del giudice del presupposto dell'interdizione, sebbene la sua cognizione si svolga nel

l'ambito del procedimento di inabilitazione già in atto.

Come emerge dalla lettura sistematica delle disposizioni del Titolo XII, il giudice non può trascorrere d'ufficio dalla domanda di inabilitazione alla pronuncia di interdizione senza una specifica domanda in tal senso cui faccia seguito un'apposita istruttoria. Altrimenti si aderirebbe ad una lettura superficiale e limitata dell'art. 414 cod. civ. secondo la quale, a differenza dall'art. 415, comma 1°, cod. civ. in ordine al mero «potere» del giudice di dichiarare l'inabilitazione, il giudice «deve» pronunziare l'interdizione quando ne ravvisi le condizioni, intendendo che quel giudice ha il dovere di provvedere a siffatta statuizione anche d'ufficio.

L'ordinamento invece avendo come «stella polare» la tutela della persona presunta incapace vieta al giudice del procedimento di inabilitazione di pronunciare officiosamente l'interdizione, benché le emergenze istruttorie dimostrino la sussistenza delle relative condizioni. Tale conclusione conferma inoltre l'ossequio del giudizio al tralaticio principio *ne eat iudex extra petita partium* con, in concreto, la necessità di una espressa domanda della pronuncia di interdizione formulata dal pubblico ministero.

La scelta prudenziale di prevedere meccanismi di raccordo tra i mezzi di protezione è stata ribadita in seguito dalla l. 9.1.2004, n. 6 (*Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*) istitutiva dell'amministrazione di sostegno che, accordando preminenza alla *cura personae*, ribalta la consueta prospettiva da una situazione generale di incapacità ad un quadro più flessibile e articolato in cui su una condizione generale di capacità risaltano alcune «isole» relative ad atti che il soggetto non può compiere da solo. Il novellato art. 413, comma 4°, cod. civ. dispone infatti che il giudice tutelare (a differenza dell'interdizione e inabilitazione di competenza del tribunale ordinario) provveda alla dichiarazione di cessazione della misura dell'amministrazione «quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario»; in tal caso, sussistendo le condizioni per procedere ad interdizione o inabilitazione «ne informa il pubblico ministero affinché vi provveda». Specularmente l'art. 418, comma 3°, cod. civ. prevede il passaggio dal giudizio di interdizione o inabilitazione a quello per l'amministrazione di sostegno e l'art. 429 cod. civ. prevede la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'istituzione del-

l'amministratore di sostegno anche nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o di inabilitazione. La possibilità di traslazione dall'una all'altra misura in funzione del minore o maggiore grado di protezione da assicurare all'incapace conferma dunque una regolamentazione estremamente elastica al fine di consentire l'utilizzazione dell'una o dell'altra forma di tutela che meglio si adatta al soggetto debole.

Si osserva quindi, come detto anche dalla sentenza *de qua*, una sostanziale *unitarietà della disciplina dei procedimenti*. Gli strumenti di tutela del soggetto incapace si rivelano appunto fungibili, in quanto la distinzione tra l'istanza di interdizione e quella di inabilitazione ha un valore essenzialmente formale. L'elencazione di cui all'art. 415 cod. civ. relativa alle persone che possono essere inabilite rappresenta infatti semplicemente una sorta di *actio finium regundorum* dell'applicabilità del provvedimento, analogamente a quanto prescrive il precedente art. 414 cod. civ. in relazione all'interdizione, tuttavia all'interno di questi limiti la domanda è unica come unico appare il processo sulla capacità.

L'effettiva e necessaria omogeneità dei suddetti strumenti giuridici è valida *a fortiori* dopo la suddetta l. n. 6/2004 in seguito alla quale, ai sensi dell'art. 411 cod. civ., all'amministrazione di sostegno si applicano in quanto compatibili le norme del codice che riguardano la scelta del tutore, la gestione della tutela, la gratuità dell'ufficio e la responsabilità del titolare dello stesso.

Risulta maggiormente palmare l'unitarietà procedimentale dei mezzi di protezione se si osserva che, come evidenziano i giudici di legittimità (Cass., 22.6.1994, n. 5967, *infra*, sez. III), sono tutti caratterizzati dalla non disponibilità degli interessi coinvolti, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, e inoltre dall'identità dei soggetti legittimati a presentare il ricorso e ad impugnare il provvedimento il quale, in tutt'e tre le ipotesi, oltre ad essere revocabile, è soggetto ad un peculiare regime pubblicitario. Tale procedimento unitario si configura dunque come un procedimento contenzioso speciale, pur regolato dalle forme del giudizio contenzioso, come viene confermato anche dalla recente scelta di consentire la possibilità di ricorrere per Cassazione, in ossequio all'articolo 111 Cost., esplicitamente prescritto dall'art. 720 *bis*, comma 3°, cod. proc. civ.

Il legislatore quindi, nonostante la diversità di forma conclusiva del procedimento e della disciplina dei gravami, ribadisce la volontà di modellare il giudizio relativo all'amministrazione di sostegno per mezzo delle regole processuali previste per l'interdizione ove compatibili, cui la summenzionata norma peraltro rinvia (artt. 712, 713, 716, 719 e 720 cod.

proc. civ.), sottolineando la sostanziale identità di oggetto e finalità di tutela, comune a tutti i procedimenti in discorso.

L'affermata unitarietà e omogeneità dei procedimenti di interdizione e di inabilitazione comporta dunque nel caso in specie l'irrilevanza della sostituzione del tutore provvisorio con un curatore provvisorio, ed il perdurare dell'incapacità legale del soggetto; per cui ai fini dell'annullabilità dell'atto, il procedimento appare unico dalla iniziale nomina del tutore provvisorio alla dichiarazione di interdizione con la definitiva incapacità legale, non essendo stato interrotto da un accertamento della piena capacità dell'interdicendo.

3. IL DIES A QUO NEI REGIMI PRESCRIZIONALI DELL'INCAPACITÀ LEGALE E NATURALE. L'indagine al centro della controversia *de qua*, in merito alla tutela prevista in caso di alternanza nel corso del procedimento di interdizione di un tutore e di un curatore provvisorio, riveste rilevanza apicale al fine di individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di annullamento relativa al contratto di compravendita compiuto dalla persona bisognosa di protezione. Se infatti, come sostiene il giudice di seconde cure, il suddetto atto è da annoverarsi tra quelli posti in essere prima della sentenza di interdizione o della nomina del tutore provvisorio, soccorre, ai sensi dell'art. 427, comma 4°, cod. civ., la disciplina prevista per i soggetti incapaci di intendere o di volere di cui all'art. 428, comma 3°, cod. civ., la quale, in accordo con la regola generale espressa dall'art. 1442, comma 3°, cod. civ., assume quale *dies a quo* la data di conclusione del contratto oggetto della domanda di annullamento. Qualora invece, come su si è detto, si ravvisa un «effetto saldatura» tra la nomina iniziale del tutore provvisorio e la dichiarazione di interdizione si applicherebbe l'art. 1442, cpv., cod. civ., a mente del quale la decorrenza del termine per l'annullamento per incapacità legale principia dal momento in cui è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione.

Analizzando da un punto di vista strutturale l'art. 1442 cod. civ., colpisce come si assista ad un rovesciamento dello schema consueto, posto che si prevede nell'ordine dapprima l'eccezione, relativa alle ipotesi di annullabilità derivante da vizio del consenso o incapacità legale, e in seguito la regola «di chiusura» riguardante tutti gli altri casi. È possibile leggere tale inversione come naturale portato della maggiore rilevanza assunta tra le ipotesi di annullabilità dai vizi del consenso e dall'incapacità legale. Tuttavia ad uno sguardo più ampio si osserva come le due suddette norme sul *dies a quo* della prescrizione siano in realtà «mosche cocchiere» ovvero me-

re applicazioni equiordinate rispetto al più generale principio sancito dall'art. 2935 cod. civ., il quale individua la decorrenza del termine nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Identici sono infatti i risultati a cui si pervenirebbe omettendo i commi 2° e 3° dell'art. 1442 cod. civ. con la conseguente applicazione dell'art. 2935 cod. civ.: la prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità legale decorrerebbe *a die natae actionis*, dal momento in cui il soggetto debole, alla cui tutela è indirizzata la normativa, potrà esercitare il suo diritto una volta cessata la situazione di incapacità (eguale discorso vale per il soggetto il cui consenso è stato viziato); parimenti per le altre fattispecie che possono dare luogo all'annullabilità il momento del perfezionamento del contratto coinciderebbe ugualmente con l'istante a partire dal quale possono esperire l'azione esercitando il diritto.

La diversità tra le due discipline, che risponde all'esigenza di non estendere a dismisura l'incertezza sulla validità degli atti posti in essere dal soggetto naturalmente incapace, risulta maggiormente comprensibile osservando la radicale disparità di trattamento riservata ai due istituti imperante l'abrogato codice. Infatti non rinvenendosi in esso alcuna menzione di una regolamentazione organica dell'incapacità naturale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti erano pervenuti alla bizzarra conclusione secondo la quale avverso gli atti compiuti dal soggetto prima della pronuncia di interdizione erano esperibili due azioni concorrenti: quella fondata sull'allora art. 336 cod. civ. diretta all'annullamento dell'atto in presenza di sussistenza della causa d'interdizione e mala fede del contraente, e l'azione in base all'incapacità di intendere o di volere finalizzata alla dichiarazione d'inesistenza dell'atto. La differenza di portata e di finalità tra i due mezzi trovava riscontro anche riguardo al regime prescrizione alla quale erano soggetti, che paradossalmente favoriva l'azione per incapacità naturale, prescritta nell'ordinario termine decennale, mentre quella di annullamento di atti compiuti da interdetti si prescriveva in cinque anni.

L'attuale disciplina prescrizione è oggetto di critica in dottrina da parte di opposti fronti. Da un lato infatti è ritenuta insufficiente la tutela approntata all'incapace naturale in base alla presunta violazione del principio della protezione dell'incapace oltre ogni limite di tempo (COSTANZA, 2257; ROMANO, 1547, entrambi *infra*, sez. IV); da un altro, negando portata generale all'art. 1442, comma 2°, cod. civ., è stato ipotizzato il decorso della prescrizione dalla data di conclusione dell'atto compiuto dopo la nomina di un tutore o di un curatore, qualora l'azione sia proposta dal rappresentante legale, dagli aventi causa o dagli eredi dell'incapace. Secondo

quest'ultimo orientamento infatti, poiché l'annullabilità è stabilita nell'interesse esclusivo del soggetto debole, l'individuazione del *dies a quo* nella cessazione della causa di incapacità, oltre a determinare un arco temporale eccessivamente ampio, potenzialmente terminabile con la morte della persona incapace, risulta foriero di conseguenze paradossali nel caso in cui l'annullamento non è domandato dalla persona oggetto di protezione (BRUSCUGLIA, 123; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, 128, entrambi *infra*, sez. IV).

In ordine al primo rilievo, bisogna riconoscere come la posizione peggiore in cui versa l'incapace naturale rispetto all'interdetto (e al minore) in relazione al computo della prescrizione, come anche ai presupposti dell'azione di annullamento, sia giustificata dalla concezione fondamentalmente patrimonialistica che non esita a sacrificare l'esigenza della protezione dell'incapace naturale all'interesse alla certezza dei rapporti giuridici e all'affidamento della controparte in buona fede sulla stabilità degli atti, stante la condizione d'incapacità tendenzialmente transeunte e la possibilità per i congiunti, in presenza di fatti gravi, di chiedere una differente misura di protezione.

Più fondato appare invece l'appunto secondo il quale il più favorevole *dies a quo* previsto dall'art. 1442, comma 2°, cod. civ., debba applicarsi unicamente al caso in cui l'azione di annullamento sia esperita dall'incapace. Infatti tale norma individua la propria *ratio* nella piena tutela dell'interdetto, i cui interessi potrebbero risultare pregiudicati o non adeguatamente soddisfatti nell'ipotesi in cui il tutore sarebbe legittimato ad agire per l'annullamento dell'atto compiuto dal soggetto debole proprio quando egli decade dall'ufficio di rappresentante legale. Il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione per il tutore o gli altri soggetti legittimati ad agire per l'annullamento deve opportunamente essere individuato dunque in quello della stipulazione dell'atto.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 6.3.1993, n. 2725, e Cass., 23.3.1977, n. 1140, entrambe *infra*, sez. III) ha tuttavia più volte ribadito che l'art. 1442 cod. civ. non può non assumere portata generale, in base a tre differenti argomenti. In primo luogo da un punto di vista sistematico la Supr. Corte osserva che sia l'art. 1425 cod. civ. sull'annullabilità del contratto per incapacità legale, sia l'art. 1443 cod. civ. sugli effetti di tale annullamento non distinguono in base al soggetto che agisce in giudizio impugnando l'atto. A ciò la Cassazione aggiunge che la discrasia della disciplina prescrizione non ha ragione di sussistere in quanto l'azione di annullamento è comunque diretta al medesimo vizio dell'atto il quale è stato stipulato sen-

za l'intervento di un soggetto abilitato a concluderlo. Infine afferma la permanenza in tutte le ipotesi dell'esigenza di tutela dell'interesse dell'incapace che l'art. 1442, comma 2°, cod. civ. mira a preservare.

Tali argomenti non convincono appieno prestandosi a critiche di astratto dogmatismo. Pare infatti assiomatico e inconferente sostenere l'infondatezza di una differenziazione del *dies a quo* della prescrizione, sulla base peraltro della suprema esigenza di tutela del soggetto incapace, la quale invece *a fortiori* dovrebbe condurre nel senso, opposto a quello propugnato dalla giurisprudenza, di escludere l'esercizio in concreto dell'azione di annullamento da parte del tutore quando egli non è più legittimato ad agire in nome e nell'interesse del soggetto non più incapace, i cui interessi potrebbero non essere assolti in maniera adeguata. Ragionando diversamente inoltre sarebbe possibile giungere al paradosso di una impossibilità di fatto della decorrenza della prescrizione dell'azione di annullamento esperita dal rappresentante legale, visto che egli decadendo dall'ufficio in seguito alla morte dell'incapace o alla revoca dell'interdizione non sarebbe più legittimato ad agire.

Le suddette considerazioni non risultano invece valide nel caso in cui a domandare l'annullamento dell'atto sia l'erede del soggetto dichiarato interdetto, i cui interessi patrimoniali sono invece meritevoli di una tutela prescizionale pari a quella del *de cuius* incapace. L'anzidetta dottrina ha infatti erroneamente assimilato le varie ipotesi di soggetto, diverso dall'incapace, legittimato ad agire, ritenendo il loro regime prescizionale tendenzialmente indistinto rispetto al più comune caso in cui ad impugnare il contratto sia il rappresentante legale.

La Supr. Corte nella sentenza in commento correttamente dunque individua la disciplina applicabile al caso in specie in quella prevista per l'incapacità legale ai sensi dell'art. 427 cod. civ., individuando il *dies a quo* ai fini del computo del termine di prescrizione per l'azione di annullamento del contratto di compravendita proposta dall'erede del soggetto interdetto nella data di cessazione della incapacità legale, nella fattispecie la morte della persona incapace.

III. I precedenti

1. EFFETTI INTERINALI DELLA NOMINA DI UN TUTORE O CURATORE PROVVISORI. Per gli effetti anticipatori e cautelari propri della nomina di un tutore o curatore provvisori cfr. *ex multis* Cass., 15.11.1994, n. 9634, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, e App. FIRENZE, 28.10.1964, in *Giur. it.*, 1964, 940. Sulla revoca degli organi di assistenza si veda App. TORINO, 8.9.1954,

in *Mon. trib.*, 1955, 167, e TRIB. ROMA, 18.5.1948, in *Rep. Foro. it.*, 1948, voce «Inabilitazione e interdizione», n. 16.

In merito alla circostanza per cui solo dopo il riconoscimento dell'interdizione o dell'inabilitazione gli atti compiuti dal soggetto possono essere annullati, si veda su tutte Cass., 11.8.1954, n. 2931, in *Giust. civ.*, 1954, I, 1940.

Il rapporto di sussidiarietà tra l'azione di cui all'art. 428 cod. civ. e quella per l'annullamento degli atti compiuti dall'incapace emerge in Cass., 18.2.1982, n. 1027, in *Mass. Foro it.*, 1982; Cass., 20.6.1968, n. 2037, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, 253.

2. OMOGENEITÀ DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI: UN UNICO PROCESSO SULLA CAPACITÀ. Sui meccanismi di raccordo tra i due procedimenti previsti dall'art. 418 cod. civ. si veda App. MILANO, 15.2.2005, in *Foro it.*, 2005, I, 3482, con nota di LANDINI.

L'obbligatorietà per il giudice investito della domanda di interdizione di procedere previamente all'accertamento della sussistenza delle condizioni allo scopo di dichiarare l'inabilitazione è sostenuta da Cass., 4.10.1956, n. 3340, *ivi*, 1957, I, 825.

L'omogeneità degli strumenti di protezione è evidenziata dal TRIB. PADOVA, 21.5.2004, in *Fam. e dir.*, 2004, 607, con nota di TOMMASEO, e Cass., 22.6.1994, n. 5967, in *Mass. Giur. it.*, 1994.

3. IL DIES A QUO NEI REGIMI PRESCRIZIONALI DELL'INCAPACITÀ LEGALE E NATURALE. Sulla prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità naturale cfr. Cass., 14.3.1961, n. 565, in *Giust. civ.*, 1961, I, 991; Cass., 6.5.1975, n. 1751, in *Foro it.*, 1976, I, 153; mentre per l'incapacità legale si rinvia a Cass., 21.6.1969, n. 2221, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1631.

La disciplina della prescrizione con riferimento agli atti compiuti dall'incapace naturale è stata oggetto di valutazione sotto il profilo della sua costituzionalità in App. TRENTO, 27.4.1985, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2252 ss. Sull'estensione della regola di cui all'art. 1442, comma 2°, cod. civ., anche agli atti compiuti dal rappresentante legale non autorizzato cfr. Cass., 6.3.1993, n. 2725, in *Corr. giur.*, 1993, 816, con nota di MAIENZA, e Cass., 23.3.1977, n. 1140, in *Giust. civ.*, 1977, I, 922, con nota di CAPUTO.

IV. La dottrina

1. EFFETTI INTERINALI DELLA NOMINA DI UN TUTORE O CURATORE PROVVISORI. Ampia la letteratura in merito alla procedura di nomina e alle questioni sostanziali relative al tutore provvisorio, per la

quale ci si limita a rinviare a BRUSCUGLIA, *L'interdizione per infermità di mente*, Giuffrè, 1983. Con riferimento agli atti compiuti dal soggetto interdicondo o inabilitando si veda PESCARA, *I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci*, nel *Trattato Rescigno*, 4, Utet, 1982, 742.

Evidenzia il rapporto di sussidiarietà tra le due azioni di annullamento previste dagli artt. 428 e 427 cod. civ., FRANZONI, in *Il contratto annullabile*, nel *Trattato Bessone*, VII, Giappichelli, 2002, 208.

2. OMOGENEITÀ DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI: UN UNICO PROCESSO SULLA CAPACITÀ. Sul raccordo fra interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno si veda su tutti PALADINI, *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 587.

In merito alle differenti posizioni sulle diversità processuali nei reciproci passaggi tra interdizione e inabilitazione si vedano SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, *Procedimenti speciali*, 1, Giuffrè, 1968, 331, GRASSO, *La pronuncia di ufficio*, I, Giuffrè, 1967, 161; TOMMASEO, *I processi a contenuto oggettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 687; SORACE, voce «Interdizione (dir. proc. civ.)», in *Enc. del dir.*, XXI, Giuffrè, 1971, 977; PESCARA, *Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici*, nel *Trattato Rescigno*, 3, Utet, 1997, 830. La validità della soluzione restrittiva sul potere del giudice di pronunciare l'inabilitazione è confermata ancora da PESCARA, *I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci*, 744.

Ai fini della pronuncia di interdizione durante un

procedimento di inabilitazione ammettono alternativamente l'istanza da parte del pubblico ministero o del soggetto che ha promosso il giudizio STELLA-RICHTER-SGROI, *Filiazione, tutela degli incapaci, alimenti, atti dello stato civile*, nel *Commentario del codice civile*, I, 2, Utet, 1958.

3. IL DIES A QUO NEI REGIMI PRESCRIZIONALI DELL'INCAPACITÀ LEGALE E NATURALE. Sull'art. 1442 cod. civ. si veda NANNINI, *La prescrizione dell'azione di annullamento nei contratti dell'incapace*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 20 ss. Sul regime della prescrizione si rinvia a POGGESCHI, voce «Interdizione e inabilitazione», nel *Noviss. Digesto it.*, VIII, Utet, 1962, 834 ss. Riconosce l'art. 1442 cod. civ. come applicazione specifica dell'art. 2935 cod. civ., IUDICA, *I contratti in generale - L'azione di annullamento*, nella *Giurisprudenza Bigiavi*, IV, II, Utet, 1991, 740.

In merito all'incapacità nel codice del 1865 si veda GIUNTA, *Incapacità di agire. Interdizione, inabilitazione, incapacità naturale*, Giuffrè, 1965, 91 ss.

Per le critiche alla presunta disparità delle due forme di incapacità da parte dell'art. 1442, comma 3°, cod. civ., si vedano COSTANZA, *Annullamento del contratto concluso dall'incapace naturale*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2255 ss., e ROMANO, *Procura e incapacità del rappresentato*, in *Scritti Minori*, III, Giuffrè, 1980, 1547 ss. Sul diverso *dies a quo* dell'azione di annullamento proposta dal tutore o curatore si veda ancora BRUSCUGLIA, *L'interdizione per infermità di mente*, Giuffrè, 1983, 123 ss., e BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *Diritto civile*, I, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Utet, 1986, 128 ss.

IVAN LIBERO NOCERA